

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 OTT. 2002

=====

ADDI 31 OTT. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Sig. Domenico Antonio Cuzzupi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 1428

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Presa d'atto delle modifiche apportate al documento di programmazione e recepimento delle disposizioni recate dalla Decisione CE n. C(2000) n. 1719 del 25 giugno 2002".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

DELIBERA

all'unanimità

di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione,

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi finanziabili nel periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 per "Consolidare lo sviluppo delle aree rurali del Lazio";

VISTA la Decisione C(2000)2144 del 20 luglio 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 13 marzo 2001 con la quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio ed il successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 311 del 31 maggio 2001 in attuazione del quale sono stati nominati i relativi componenti;

CONSIDERATO che nelle sedute del 12 luglio 2001 e 19 febbraio 2002 il richiamato Comitato ha esaminato ed approvato, tra l'altro, alcune modifiche al documento di programmazione sullo sviluppo rurale, inviate alle competenti Autorità Nazionali e Comunitarie per completare l'iter approvativo che precede la loro entrata in vigore;

VISTO l'articolo 44 del reg. CE n. 445/2002 (ex art. 35 del reg. CE n. 1750/99) che disciplina, tra l'altro, le procedure per le modifiche ai Piani di Sviluppo Rurale e che prevede, per la loro approvazione e la relativa entrata in vigore, un percorso differenziato in funzione della natura e delle caratteristiche delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che, in attuazione del V° comma dell'articolo 44 del citato reg. CE n. 445/2002, alcune proposte di modifica del PSR sono state comunicate, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF), ai competenti Servizi della Commissione Europea e che le stesse, trascorsi i due mesi successivi dalla data di ricevimento da parte della Commissione, sono entrate in vigore a far data dal 3 dicembre 2001;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni recate dai commi I, II e III del citato articolo 44 del reg. CE n. 445/2002, alcune proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 luglio 2001 sono state trasmesse per il tramite del MiPAF ai Servizi della Commissione Europea, dalla quale sono state ufficialmente ricevute il 2 ottobre 2001, termine dal quale sono decorsi i sei mesi di tempo che la stessa Commissione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

si è riservata per completare l'iter istruttorio necessario per la definitiva approvazione ed entrata in vigore;

CONSIDERATO che, ad integrazione dell'invio di cui al punto precedente, anche le proposte di modifica al PSR approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 19 febbraio 2002 sono state trasmesse, tramite il MiPAF, alla Commissione Europea la quale, sull'intero pacchetto delle proposte di modifica pervenute, ha avviato la procedura di approvazione prevista dall'art. 50 del reg. CE n. 1260/99;

TENUTO CONTO che nel corso del partenariato svolto con i Servizi della Commissione Europea per talune proposte di modifica è stato necessario apportare alcune rettifiche, comunque non sostanziali, che gli stessi Servizi della Commissione hanno richiesto e ritenute necessarie per garantire la coerenza e la compatibilità con il quadro normativo di riferimento;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002, che si riporta in allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante (allegato I), con la quale sono state definitivamente approvate le modifiche al documento di programmazione dello sviluppo rurale del Lazio e specificate, a seguito della loro entrata in vigore, le date a decorrere dalle quali sono ammissibili le spese derivanti dalle modifiche intervenute;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante (allegato II), nel quale sono riportate tutte le modifiche apportate al PSR 2000/2006 del Lazio, in attuazione delle procedure specificate nei punti precedenti;

all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto delle modifiche apportate al documento di programmazione dello sviluppo rurale (PSR), così come riportate e specificate nell'allegato II alla presente deliberazione di cui ne è parte integrante, e di recepire le disposizioni recate dalla Decisione della Commissione Europea C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002, di cui all'allegato I, anch'essa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO I

alla deliberazione della Giunta Regionale concernente:

" Reg. (CE) n.1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Presa d'atto delle modifiche apportate al documento di programmazione e recepimento delle disposizioni recate dalla Decisione CE n. C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002."

REGIONE LAZIO



**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

Ufficio Speciale K - Coordinamento Piani, Programmi e studi n. 4 PAGINE



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2002)
N. 1719 DEL 25 GIUGNO 2002**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
Dott. *[Signature]* CERNONI

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonio [Signature]

[Signature]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]

ALLEGATO II

ALLEG. alla DELIB. N. 1428
DEL 31 OTT 2002 *ley*

alla deliberazione della Giunta Regionale concernente:

" Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006.
Preso d'atto delle modifiche apportate al documento di programmazione e
recepimento delle disposizioni recate dalla Decisione CE n. C(2002) n. 1719 del 25
giugno 2002. "



REGIONE LAZIO




ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Ufficio Speciale K - Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99
MODIFICHE
del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006 del Lazio

IL PRESENTE VOLUME SI COMPONE DI N. 37 PAGINE + LA PRESENTE

NOTE:

- Per meglio esplicitare le modifiche apportate si è evidenziato con il carattere "barrato" il testo abrogato e con il carattere "corsivo, sottolineato e neretto" il testo modificato.
- La numerazione delle proposte di modifica è quella già utilizzata per la presentazione al Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 12 luglio 2001 e del 19 febbraio 2002.



IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
Dot. *Liberto CERROMI*

liberto cerromi

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonello Annarilli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Antonio Di Pietro

ALLEG. alla DELIB. N. 1428

DEL 31 OTT 2002

Dei

ALLEGATO I

alla deliberazione della Giunta Regionale concernente:

“ Reg. (CE) n.1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Presa d'atto delle modifiche apportate al documento di programmazione e recepimento delle disposizioni recate dalla Decisione CE n. C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002.”



REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2002)
N. 1719 DEL 25 GIUGNO 2002

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Dott. Alberto FERRONI

[Signature]

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonello Mannarilli

[Signature]

IL DIRETTORE
[Signature]

Bruxelles, 25 -06- 2002
C(2002) 1719

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 -06- 2002

che approva le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2000-2006 e modifica la decisione C (2000) 2144 del 20.07.2000 della Commissione recante approvazione del documento di programmazione

N. CCI 1999IT06GPD001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)¹, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)², in particolare l'articolo 44, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20.07.2000 la Commissione ha adottato la decisione C (2000) 2144 recante approvazione del documento di programmazione della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2000-2006.
- (2) In data 1 ottobre 2001, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione³, sostituito dal regolamento (CE) n. 445/2002, e in data 9 aprile 2002, conformemente all'articolo 44, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n° 445/2002, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione due richieste intese a modificare il documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Lazio. Queste richieste sono state completate in data 28 maggio 2002, per quanto riguarda la misura F, Misura agroambientale, azione F9 relativa alle razze animali minacciate di abbandono, a seguito della modifica introdotta a questo riguardo dal regolamento (CE) n. 445/2002.
- (3) Tali domande di modifica vertono sulle caratteristiche principali delle misure di sostegno e sulla dotazione finanziaria di una misura per oltre il 10%. Conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 445/2002, le modifiche proposte devono essere approvate mediante decisione della Commissione.
- (4) La Commissione esamina le modifiche proposte dei documenti di programmazione per valutarne la coerenza con i regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 445/2002.
- (5) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 445/2002, le modifiche proposte dalle autorità italiane sono debitamente giustificate. Le modifiche proposte sono conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 445/2002.
- (6) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999, alla partecipazione finanziaria della Comunità a titolo delle misure previste dalla programmazione in materia di sviluppo rurale si applicano i principi sull'ammissibilità delle spese stabiliti all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento

¹ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

² GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

³ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31

(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁴, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001⁵. In virtù di tali disposizioni, la data di ricezione delle domande di intervento da parte della Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese. E' opportuno determinare la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche proposte.

- (7) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, contenute nelle modifiche apportate al documento di programmazione, sono approvati dalla Commissione nell'ambito della presente decisione.
- (8) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione in merito agli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato notificati nel quadro delle modifiche apportate al documento di programmazione e non ancora approvati dalla Commissione.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Lazio trasmesse alla Commissione europea nella loro versione finale in data 28 maggio 2002.

Articolo 2

Le spese derivanti dalle modifiche approvate con la presente decisione sono ammissibili a decorrere rispettivamente dal 01.10.2001 per le modifiche trasmesse in questa data, dal 09.04.2002 per quanto riguarda le modifiche trasmesse in quest'ultima data, e dal 28.05.2002 per quanto riguarda la misura F, Misura agroambientale, azione F9 relativa alle razze animali minacciate di abbandono.

Articolo 3

La decisione C (2000) 2144 della Commissione è modificata come segue:

1. L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

⁴ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁵ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 25-06-2002

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione



ALLEGATO

Allegato I : Tabella finanziaria

ALLEG. alla DELIB. N. 1428

DEL 31 OTT. 2002 *lu*

ALLEGATO II

alla deliberazione della Giunta Regionale concernente:

" Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Presa d'atto delle modifiche apportate al documento di programmazione e recepimento delle disposizioni recate dalla Decisione CE n. C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002. "



REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Ufficio Speciale K – Coordinamento Piani, Programmi e studi

Reg. CE n. 1257/99

MODIFICHE
del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006 del Lazio

NOTE:

- Per meglio esplicitare le modifiche apportate si è evidenziato con il carattere "barrato" il testo abrogato e con il carattere "corsivo, sottolineato e neretto" il testo modificato.
- La numerazione delle proposte di modifica è quella già utilizzata per la presentazione al Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 12 luglio 2001 e del 19 febbraio 2002.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
Dot. Alberto CERRONI

Carre

ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Antonello Ignorilli

**MODIFICHE ADOTTATE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA
NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2001 ED APPROVATE CON
DECISIONE CE (2002) N. 1719 DEL 25 GIUGNO 2002**

MODIFICA N. 3 (parte)

Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "

Nel paragrafo A, "Settori interessati" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura", laddove sono individuati gli investimenti aziendali possibili distinti per settore di intervento, relativamente alla valutazione degli sbocchi di mercato dei settori cosiddetti di "nicchia" (pag. 175 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene aggiunto il testo che segue :

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerealicoltura biologica a condizione che le superfici interessate rientrino tra quelle eleggibili al regime di compensazione al reddito istituito nell'ambito della P.A.C. ; • Ciliegio; • Nuovi impianti di frutteti allevati con metodo biologico; • Prodotti del sottobosco (lamponi, mirtilli, mora e ribes); • Apicoltura, allevamenti minori ed allevamenti di selvaggina; • funghi e tartufi coltivati (8942,8 t di funghi coltivati massimo incremento previsto 2 %) • produzioni no-food, (canapa e lino) 	<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerealicoltura biologica a condizione che le superfici interessate rientrino tra quelle eleggibili al regime di compensazione al reddito istituito nell'ambito della P.A.C. ; • <u>Ciliegio, susino, mandorlo, castagno da frutto, noce da frutto ;</u> • Nuovi impianti di frutteti allevati con metodo biologico; • Prodotti del sottobosco (lamponi, mirtilli, mora e ribes); • Apicoltura, allevamenti minori compreso quello degli struzzi ed allevamenti di selvaggina; • funghi e tartufi coltivati (8942,8 t di funghi coltivati massimo incremento previsto 2 %) • produzioni no-food, (canapa e lino) • <u>piante officinali;</u> <p>Nel settore della cerealicoltura e della foraggicoltura è consentita, senza aumento della capacità produttiva, la realizzazione di piani di miglioramento aziendali, in particolare, per interventi di meccanizzazione o di sistemazione fondiaria</p>

MODIFICA N. 6

Misura : 1.4 (classificazione comunitaria g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

Nel paragrafo A. "Settori interessati" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", laddove sono individuati gli investimenti aziendali possibili distinti per settore di intervento, relativamente alla valutazione degli sbocchi di mercato dei settori cosiddetti di "nicchia" (pag. 197 del sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene aggiunto il testo che segue:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • cereali biologici; • funghi e tartufi coltivati • prodotti dell'apicoltura, prodotti sottobosco. 	<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cereali biologici; • funghi e tartufi coltivati • prodotti dell'apicoltura, prodotti sottobosco. • <u>piante officinali;</u> • <u>nuovi impianti di macellazione esclusivamente per animali allevati con il metodo dell'agricoltura biologica</u>

MODIFICA N. 12

Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" – Azione F2 "Agricoltura biologica"

Il secondo asterisco del sesto punto del capitolo 3. "Tipologia degli interventi" ed il settimo punto dello stesso capitolo (pagg. 242 e 243 del sup. ord. n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), sono così modificati:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<ul style="list-style-type: none"> • le superfici destinate a omissis ❖ tutto il bestiame ... omissis ❖ il rapporto UBA aziendali superficie foraggera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 1,4, e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA; i fondi coltivati .. omissis 	<ul style="list-style-type: none"> • le superfici destinate a omissis ❖ tutto il bestiame ... omissis ❖ il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a <u>2</u>, e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA; i fondi coltivati .. omissis

MODIFICA N. 20

- o misura II.1 (classificazione comunitaria p) "Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – azione P2 "Ippoterapia, maneggi e centri di equitazione";
- o misura II.2 (classificazione comunitaria s) "Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali "
- o misura II.4 (classificazione comunitaria q) "Gestione delle risorse idriche"
- o misura II.5 (classificazione comunitaria r) "Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
- o misura II.6 (classificazione comunitaria n) "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
- o misura II.7 (classificazione comunitaria o) "Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale"

Il testo relativo al capitolo "Localizzazione" delle suddette misure II.1 –Azione P2, II.2 Az. S1 e Az. S2, II.4, II.5 Az. R1 e Az. R2, II.6, II.7, laddove sono definiti gli ambiti territoriali di intervento di ciascuna delle misure in argomento sono così modificati:

- misura II.1 (p) – Azione P.2 – (pag. 204 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <u>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</u>

- misura II.2 (s)– Azione S.1 "Incentivazione delle attività turistiche" (pag. 206 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <u>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</u>

- misura II.2 (s) – Azione S.2 “Incentivazione delle attività artigianali” (pag. 207 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

- misura II.4 (q) “Gestione delle risorse idriche” (pag. 213 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

- misura II.5 (r) Azione R.1 “Miglioramento della viabilità rurale” (pag. 216 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

- misura II.5 (r) – Azione R.2 “Miglioramento della dotazioni idriche rurali” (pag. 217 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) <i>Localizzazione</i> La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) <i>Localizzazione</i> la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

➤ misura II.6 (s) (pag. 219 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) Localizzazione La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) Localizzazione la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

➤ misura II.7 (o) (pag. 222 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001)

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
D) Localizzazione La misura si applica nei comuni delle classi 1,2	D) Localizzazione la misura si applica nei comuni delle classi 1,2, <i>ed anche nei comuni di classe 3, qualora la Regione ritenga che tale ampliamento dell'ambito territoriale di intervento contribuisca al migliore raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nella misura. In ogni caso saranno applicate, in ordine decrescente, le seguenti priorità : comuni di classe 1, di classe 2 ed eventualmente di classe 3</i>

➤ il capitolo 6.1 "L'obiettivo globale del PSR e l'articolazione in assi prioritari" ed in particolare al paragrafo "Descrizione degli Assi" (ultimo capoverso di pag. 95 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
L'ASSE 2 comprende Omissis, alla marginalità territoriale. L'Asse assume, pertanto, una connotazione più spiccatamente territoriale. Infatti tutte le misure (ad eccezione di quella relativa al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità) vengono applicate ai comuni definiti nella zonizzazione "a deficit di sviluppo" e "a sviluppo contenuto".	L'ASSE 2 comprende Omissis, alla marginalità territoriale. L'Asse assume, pertanto, una connotazione più spiccatamente territoriale. Infatti tutte le misure (ad eccezione di quella relativa al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità) vengono applicate, <i>con priorità,</i> ai comuni definiti nella zonizzazione "a deficit di sviluppo" e "a sviluppo contenuto".

**MODIFICHE ADOTTATE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA
NELLA SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2002 ED APPROVATE CON
DECISIONE CE (2002) N. 1719 DEL 25 GIUGNO 2002**

MODIFICA N. 21

Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "

Il secondo trattino della lettera D) "Condizioni di ammissibilità e requisiti" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 177 del sup ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità vale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso .. omissis • per le persone fisiche età non superiore a 65 anni; • iscrizione ... omissis ... ; 	<p>Per quanto concerne le condizioni di ammissibilità vale quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso .. omissis • Per le persone fisiche età non superiore a 65 anni. <u>Tuttavia, nel caso di aziende agricole situate in zone rurali caratterizzate da problemi strutturali possono essere concessi aiuti anche a favore di persone fisiche con età superiore a 65 anni. In tal caso è previsto un massimale del costo totale dell'investimento di 200.000 euro.</u> • iscrizione ... omissis ... ;

MODIFICA N. 22

Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "

Il punto 3) del paragrafo B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura" - azione A.2 (pag. 176 del sup ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>B) Tipologia degli interventi ammissibili</i> In base ai criteri omissis ... , sono ritenuti ammissibili investimenti materiali per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di punti vendita .. omissis ... ; 2. Strutture e macchinari nuovi per il condizionamento ... omissis ... ; 3. Gli investimenti nel settore vitivinicolo finalizzati al miglioramento della qualità sono ammissibili <u>sole</u> in caso di cantina aziendale già esistente; 4. le spese generali e di progettazione quali onorari omissis 	<p><i>B) Tipologia degli interventi ammissibili</i> In base ai criteri omissis ... , sono ritenuti ammissibili investimenti materiali per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di punti vendita .. omissis ... ; 2. Strutture e macchinari nuovi per il condizionamento ... omissis ... ; 3. Gli investimenti nel settore vitivinicolo finalizzati al miglioramento della qualità sono ammissibili nel caso di cantina aziendale già esistente <u>o realizzata utilizzando immobili aziendali già in possesso all'azienda. In quest'ultimo caso l'azienda agricola deve disporre di uve di qualità (DOC, DOCG o IGT) ottenute da vigneti legalmente impiantati, per un periodo non inferiore ai tre anni precedenti la domanda di aiuto. L'Autorità responsabile provvederà affinché la realizzazione di tali interventi non comprometta o rechi grave pregiudizio per il funzionamento e l'attività delle cantine preesistenti;</u> 4. le spese generali e di progettazione quali onorari omissis

MODIFICA N. 23**Misura : I.2 (classificazione comunitaria b) "Insediamento dei giovani agricoltori"**

Il primo punto del paragrafo C) "Condizioni di ammissibilità e requisiti" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 182 del sup ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>C) Condizioni di ammissibilità e requisiti:</i> Il giovane agricoltore, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguata conoscenze e competenze professionali; <p>Tali conoscenze sono attestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal possesso di un titolo di studio conseguito in discipline agrarie ; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla certificazione di partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale appositamente istituito dall'Amministrazione regionale. 	<p><i>C) Condizioni di ammissibilità e requisiti:</i> Il giovane agricoltore, per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguata conoscenze e competenze professionali; <p>Tali conoscenze sono attestate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal possesso di un titolo di studio conseguito in discipline agrarie ; - dalla certificazione di partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale appositamente istituito dall'Amministrazione regionale - <u>dal possesso di una esperienza lavorativa, dopo aver assolto all'obbligo scolastico, di almeno tre anni in qualità di coadiuvante o collaboratore familiare ovvero di lavoratore agricolo documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale.</u> <p><u>Gli Uffici istruttori provvedono ad accertare il reale possesso del requisito richiesto</u></p>

MODIFICA N. 24

Misura : II.3 (classificazione comunitaria m) "Miglioramento e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità"

Il testo di seguito specificato:

- o paragrafo A) "Settori interessati" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", (pag. 209 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o paragrafo B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 210 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o paragrafo C) "Beneficiari" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", (pag. 225 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);

viene così modificato od integrato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>A) Settori interessati Possono beneficiare del contributo in conto capitale tutti i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità prodotti o trasformati nella regione Lazio. Per prodotti agricoli e agroalimentari di qualità si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I prodotti biologici omissis • I prodotti tipici omissis <p>Non sono ammessi omissis</p>	<p>A) Settori interessati Possono beneficiare del contributo in conto capitale tutti i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità prodotti o trasformati nella regione Lazio. Per prodotti agricoli e agroalimentari di qualità si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I prodotti biologici omissis • I prodotti tipici omissis • <u>I prodotti VQRPD intesi come DOC, DOCG e IGT, ai sensi della legge 10 febbraio 1992 n. 164;</u> • <u>I prodotti di cui ai reg. (CE) n. 1760/2000 (etichettatura carni bovine) e reg. (CEE) n. 1538/91 (commercializzazione delle carni di pollame)</u> • <u>Marchi di qualità riconosciuti dalla normativa comunitaria</u> <p>Non sono ammessi omissis <u>nonché tutti i prodotti per i quali vi sia un obbligo in materia di certificazione della qualità derivante da specifica regolamentazione comunitaria</u></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>B) Tipologia degli interventi ammissibili Interventi per la realizzazione di azioni di informazione dei consumatori e diffusione della conoscenza dei prodotti tipici riconosciuti a livello comunitario, con esclusione delle forme promozionali, attraverso:</p> <p>1. Investimenti materiali per la costituzione di reti informatiche omissis</p> <p>Sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per la creazione di reti omissis ... ; • non sono in alcun caso eleggibili costi di gestione. <p>2. Investimenti per la strutturazione dei servizi telematici omissis</p>	<p>B) Tipologia degli interventi ammissibili Interventi per la realizzazione di azioni di informazione dei consumatori e diffusione della conoscenza dei prodotti tipici riconosciuti a livello comunitario, con esclusione delle forme promozionali, attraverso:</p> <p>1. Investimenti materiali per la costituzione di reti informatiche omissis</p> <p>Sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese per la creazione di reti omissis ... ; • non sono in alcun caso eleggibili costi di gestione. <p>2. Investimenti per la strutturazione dei servizi telematici omissis</p>

3. Investimenti per la realizzazione di servizi volti all'introduzione della certificazione con sistemi ISO e HACCP dei prodotti di qualità; per le spese ammissibili si fa riferimento a quelle previste nel ~~secondo trattino~~ del punto 13.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02 G.U. CE n° C28 dell'1/2/2000
4. spese di avviamento di " Consorzi di tutela" per omissis

C) Beneficiari

sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:

1. Agricoltori associati
 2. Associazione di produttori
 3. Cooperative agricole e loro consorzi
- I beneficiari hanno l'obbligo di assumere l'impegno di destinazione di almeno 10 anni per fabbricati e di 5 per i macchinari oggetto di finanziamento.

3. realizzazione di servizi volti all'introduzione di sistemi di autocontrollo od alla implementazione di sistemi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari come definiti al precedente paragrafo A) "Settori interessati"; per le spese ammissibili si fa riferimento a quelle previste nel punto 13.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02 G.U. CE n° C28 dell'1/2/2000.
4. spese di avviamento di " Consorzi di tutela" per omissis
5. lavori di preparazione per l'applicazione del reg. (CEE) n. 2081 /92 e n. 2082/92 nonché delle altre normative comunitarie relative ai prodotti agricoli di qualità. Possano essere concessi aiuti anche per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, redazione e/o revisione dei disciplinari di produzione, divulgazione dei risultati, ecc.)
6. realizzazione ed allestimento di spazi di vendita interaziendali di prodotti agricoli di qualità, come precedentemente definiti;
Sono ammesse le seguenti spese:
- l'acquisizione, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, escluso l'acquisto del terreno;
 - l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi e le attrezzature informatiche per la creazione e lo sviluppo di sistemi di supporto alla vendita;
 - le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, fino ad un massimo del 12 % degli investimenti realizzati;
7. creazione di un sito Web regionale dei prodotti di qualità per una migliore informativa sulle tradizioni culturali ed enogastronomiche regionali così da promuovere azioni di marketing del territorio regionale. Non potranno in alcuno modo essere svolte attività di promozione di prodotti, imprese o marchi.
Sono ammesse le seguenti spese:
- costituzione, organizzazione ed aggiornamento del sito ;
 - acquisto di impianti attrezzature e macchinari finalizzati al funzionamento del sito;
 - spese di registrazione presso i vari motori di ricerca ed acquisto di "banner"
- Sono escluse le spese di gestione e funzionamento

C) Beneficiari

sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:

1. Agricoltori associati
2. Associazione di produttori
3. Cooperative agricole e loro consorzi

B) Intensità della spesa pubblica

La spesa pubblica rappresenta il ~~40~~ % delle spese ammissibili, il limite massimo del contributo è stabilito in 100.000 Euro in tre anni.

C) Beneficiari

sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:

1. Agricoltori associati
2. Associazione di produttori
3. Cooperative agricole e loro consorzi;
4. altre forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli o dell'intera filiera produttiva
5. ConSORZI di tutela
6. imprese agricole singole, esclusivamente per gli interventi di cui alla tipologia 3
7. Regione o Enti locali anche in convenzione con altri soggetti per gli interventi di cui alla tipologia 7

B) Intensità della spesa pubblica

La spesa pubblica rappresenta il 50 % delle spese ammissibili ed il limite massimo del contributo è stabilito in 100.000 Euro in tre anni, ad eccezione della tipologia di intervento di cui ai punti 6 e 7, laddove eventuali massimali di aiuto saranno stabiliti nelle disposizioni operative (avvisi pubblici) adottate per l'attuazione della misura. In ogni caso per gli investimenti materiali è concesso contributo pubblico massimo del 40%.

MODIFICA N. 25**Misura : II.6 (classificazione comunitaria n) "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"**

L'individuazione dei soggetti beneficiari per la tipologia 3 della misura di cui al paragrafo B) "Beneficiari" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 219 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>B) Beneficiari</i> sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati: per la tipologia 1:omissis per la tipologia 2:omissis per la tipologia 3: Tutti i soggetti stabilmente residenti in nuclei e case sparse che si impegnino a destinare i servizi al solo ambito domestico. I beneficiari hanno l'obbligo omissis</p>	<p><i>B) Beneficiari</i> sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati: per la tipologia 1:omissis per la tipologia 2:omissis per la tipologia 3: Tutti i soggetti stabilmente residenti in nuclei e case sparse, che si impegnino a destinare i servizi al solo ambito domestico. <u><i>Possono, altresì, accedere agli aiuti tutti gli imprenditori agricoli anche se non stabilmente residenti</i></u> I beneficiari hanno l'obbligo omissis</p>

MODIFICA N. 26

Misura : II.8 (classificazione comunitaria j) "Miglioramento fondiario"

B. Altre modifiche alle misure da notificare alla Commissione

Il testo di seguito specificato:

- o paragrafo *A) "Tipologia degli interventi ammissibili"* del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", (pag. 224 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o paragrafo *B) Beneficiari* del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", (pag. 225 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o paragrafo *C) Localizzazione* del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", (pag. 225 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);

viene così modificato ed integrato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>A) Tipologia degli interventi ammissibili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o Investimenti collettivi materiali per la realizzazione di laghetti collinari interaziendali a carattere multifunzionale; o Investimenti per la sistemazione ed attrezzatura di pascoli sfruttati in comune; o Ammodernamento punti d'acqua; o Sistemazione strade d'accesso immediato ai pascoli. <p>Gli investimenti di cui sopra possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entità compatibili con la protezione dell'ambiente, nonché la costruzione di piccoli impianti di irrigazione.</p>	<p><i>A) Tipologia degli interventi ammissibili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> o Investimenti collettivi materiali per la realizzazione di laghetti collinari interaziendali a carattere multifunzionale; o Investimenti per la sistemazione ed attrezzatura di pascoli sfruttati in comune, <u>compresa la realizzazione e miglioramento di strutture atte al ricovero del bestiame.</u> o Ammodernamento punti d'acqua; o Sistemazione strade d'accesso immediato ai pascoli; <p>Gli investimenti di cui sopra possono comprendere <u>finanziamenti per interventi interaziendali per</u> misure idrauliche agricole di piccole entità <u>(sistemazioni idrauliche-agrarie, drenaggio, regimazione delle acque superficiali, ripulitura di scoline e/o fossi di raccolta, ecc.)</u> compatibili con la protezione dell'ambiente, nonché la costruzione di piccoli impianti di irrigazione.</p>
<p><i>B) Beneficiari</i></p> <p>Sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:</p> <p>Comuni, Università Agrarie o enti simili.</p>	<p><i>B) Beneficiari</i></p> <p>Sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:</p> <p>Comuni, Università Agrarie o enti simili ed <u>imprese agricole associate.</u></p>
<p><i>C) Localizzazione</i></p> <p>La misura si applica nei terreni di uso collettivo nell'intera regione</p>	<p><i>C) Localizzazione</i></p> <p>La misura si applica nei terreni di uso collettivo nell'intera regione, <u>nonché nei territori ricadenti in aree svantaggiate classificate ai sensi della direttiva CEE/268/76</u></p>

MODIFICA N. 27

**Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" – Azione F1
"Agricoltura integrata"**

Il terzo punto del capitolo 3 "Tipologia dell'intervento" (pag. 233 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), è così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>applicazione di un avvicendamento che preveda un intervallo di almeno 2 anni prima del ritorno della stessa coltura sul medesimo appezzamento. Oltre a ciò, la successione colturale deve rispettare la razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti sullo stesso terreno, ed in particolare non è consentita la successione tra cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale). Per le colture intercalari utilizzate per il sovescio o la pacciamatura, che garantiscono un'adeguata copertura del suolo soprattutto nel periodo invernale, non si applicano le richiamate limitazioni previste in materia di avvicendamenti colturali; il premio è comunque commisurato alla coltura principale, intendendo con questa quella che occupa il terreno per il maggior arco temporale. Per le colture orticole possono essere previste rotazioni colturali in deroga alle disposizioni indicate nel presente punto, fatte salve eventuali osservazioni da parte dei servizi provinciali di questa Amministrazione che dovranno riscontrare, nelle verifiche istruttorie, l'applicazione delle razionali pratiche agronomiche.</p>	<p>○ <u>Applicazione di un piano di rotazione colturale elaborato da un tecnico qualificato responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale che dovrà tener conto dei criteri e delle prescrizioni riportate in apposite schede colturali predisposte dall'Amministrazione competente. In tali schede dovranno essere specificate, distinte per colture o per gruppi omogenei di colture nonché, se necessario, per ambito territoriale di intervento, le disposizioni inerenti gli specifici intervalli e le limitazioni alle successioni colturali. In ogni caso sono previsti i seguenti vincoli;</u></p> <p>○ <u>Divieto di monosuccessioni colturali;</u></p> <p>○ <u>Razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti ed in particolare non è consentita la successione tra cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale);</u></p>

MODIFICA N. 28**Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" – Azione F2
"Agricoltura biologica"**

Il primo capoverso del paragrafo "condizioni di ammissibilità e modalità di accesso" del capitolo 2 "Descrizione dell'azione" (pag. 240 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), è così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Possono partecipare alla presente misura tutti gli imprenditori agricoli singoli e associati iscritti nell'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica. In ogni caso l'azienda per poter partecipare alla presente azione o beneficiare degli aiuti previsti deve aver inoltrato alla Regione la "prima notifica di produzione" almeno tre mesi prima del termine ultimo previsto per la presentazione delle domande; tale termine è ridotto ad un mese nella prima annualità di applicazione dell'azione e nel caso di superfici non di proprietà del richiedente. L'Organismo di Controllo prescelto dall'operatore deve, in ogni caso, aver effettuato la "prima visita ispettiva", come dovrà risultare dalla compilazione della "relazione di ispezione", antecedentemente alla decorrenza dell'impegno assunto.</p>	<p>Possono partecipare alla presente misura tutti gli imprenditori agricoli singoli e associati <u>in possesso dei requisiti per l'iscrizione</u> nell'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica. <u>L'Organismo di controllo prescelto dall'operatore deve effettuare la "prima visita ispettiva" non oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande. Tale periodo può essere prorogato, comunque non oltre i tre mesi successivi, qualora siano riscontrabili elementi oggettivi che rendano inattuabile o inefficace lo svolgimento del controllo. In ogni caso qualora l'esito della visita ispettiva condotta dall'Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore decade.</u></p>

MODIFICA N. 29**Misura : III.1. (classificazione comunitaria F) "Misure agroambientali" – Azione F.3
"Inerbimento delle superfici arboree"**

Il terzo trattino del capitolo 2. "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" dell'azione F.3 "Inerbimento delle superfici arboree" (pag. 248 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
L'azione prevede: ❖ la realizzazione .. omissis ..; ❖ il divieto omissis; ❖ l'obbligo di partecipare con tutte le superfici arboree assoggettabili all'impegno per una superficie minima di almeno 1 Ha,	L'azione prevede: ❖ la realizzazione .. omissis ..; ❖ il divieto omissis; ❖ l'obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha,

MODIFICA N. 30**Misure : III.4. (classificazione comunitaria I) "Altre misure forestali" – Azione I.2, I.3, I.4, I.5
III.5 (classificazione comunitaria T) "Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla selvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali"****I.3 (classificazione comunitaria C) "Formazione"****II.2 (classificazione comunitaria S) "Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali"****II.4 (classificazione comunitaria Q) "Gestione delle risorse idriche"**

Il testo di seguito specificato:

- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" dell'Azione I.2 "Associazionismo forestale" della misura III.4 (I) (pag. 323 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" dell'Azione I.3 "Miglioramento ecologico, sociale ed economico delle foreste" della misura III.4 (I) (pag. 325 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" dell'Azione I.4 "Ricostituzione boschi danneggiati e prevenzione" della misura III.4 (I) (pag. 327 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" dell'Azione I.5 "Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste" della misura III.4 (I) (pag. 329 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" della misura III.5 (T) (pag. 331 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" della misura I.3 (C) (pag. 186 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);

- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" della misura II.2 (S) - az S.1 "Incentivazione delle attività turistiche" (pag. 206 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" della misura II.2 (S) - az S.2 "Incentivazione delle attività artigianali" (pag. 208 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);
- o il paragrafo A) Autorità responsabile del capitolo 6 "Procedure" della misura II.4 (Q) - "Gestione delle risorse idriche" (pag. 213 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001);

è così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Misura III.4 (i) – Azione I.2 A) Procedure: B) Autorità responsabile: Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale.</p>	<p>Misura III.4 – Azione I.2 H. Procedure: I. Autorità responsabile: <u>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, ferme restando le responsabilità e le funzioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile attribuite sulla base delle proprie competenze</u></p>
<p>Misura III.4 (i) – Azioni I.3, I.4, I.5, A. Procedure: B. Autorità responsabile: Dipartimento Ambiente e protezione civile.</p>	<p>Misura III.4 – Azioni I.3, I.4, I.5, J. Procedure: K. Autorità responsabile: <u>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, ferme restando le responsabilità e le funzioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile attribuite sulla base delle proprie competenze</u></p>
<p>Misura III.5 (T) A. Procedure: B. Autorità responsabile: Dipartimento Ambiente e protezione civile.</p>	<p>Misura III.5 L. Procedure: M. Autorità responsabile: <u>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, ferme restando le responsabilità e le funzioni del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile attribuite sulla base delle proprie competenze</u></p>
<p>Misura I.3 (C) Procedure: A. Autorità responsabile: Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale d'intesa con il Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro</p>	<p>Misura I.3 (C) Procedure: Autorità responsabile <u>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, ferme restando le responsabilità e le funzioni del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro attribuite sulla base delle proprie competenze</u></p>
<p>Misura II.2 (s) – az. S.1 "Incentivazione delle attività turistiche" B. Procedure: C. Autorità responsabile: Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale d'intesa con il Dipartimento competente in materia turismo</p>	<p>Misura II.2 - (az. S.1 "Incentivazione delle attività turistiche" Procedure: Autorità responsabile <u>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale, ferme restando le responsabilità e le funzioni del Dipartimento Cultura, Spettacolo, Turismo e Sporte attribuite sulla base delle proprie competenze</u></p>
<p>Misura II.2 (s) – az. S.2 "Incentivazione delle attività artigianali" D. Procedure:</p>	<p>Misura II.2 - (az. S.1 "Incentivazione delle attività artigianali" Procedure:</p>

<p><i>E. Autorità responsabile:</i> Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale d'intesa con il Dipartimento competente in materia di attività produttive.</p>	<p><i>Autorità responsabile</i> <u><i>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale,</i></u> <u><i>ferme restando le responsabilità e le funzioni</i></u> <u><i>del Dipartimento Sviluppo industriale attribuite</i></u> <u><i>sulla base delle proprie competenze</i></u></p>
<p>Misura 11.4 (q) - "Gestione delle risorse idriche" F. Procedure: <i>G. Autorità responsabile:</i> Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale d'intesa con il Dipartimento in materia di opere e reti</p>	<p>Misura 11.4 - (q) "Gestione delle risorse idriche": <i>Autorità responsabile</i> <u><i>Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale,</i></u> <u><i>ferme restando le responsabilità e le funzioni</i></u> <u><i>del Dipartimento Opere pubbliche e servizi per il</i></u> <u><i>territorio attribuite sulla base delle proprie</i></u> <u><i>competenze</i></u></p>

**PROPOSTE DI MODIFICA APPROVATE DAL COMITATO DI
SORVEGLIANZA DEL 12 LUGLIO 2001 ED INVIATE ALLA
COMMISSIONE DAL COMPETENTE M.L.P.A.F. CON NOTA N.6827 DEL
25/09/2001 E RICEVUTE DAI SERVIZI DELLA U.E. IN DATA 2
OTTOBRE 2001.**

MODIFICA N. 11

Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" – Azione F1
"Produzione integrata"

Il primo capoverso del capitolo 5 "Localizzazione" (pag. 237 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), è così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
L'azione è applicabile esclusivamente nei comuni di <u>pianura e collina</u> , come da classificazione ISTAT.	L'azione è applicabile esclusivamente nei comuni di <u>pianura e collina</u> come da classificazione ISTAT <u>e nei comuni di Rieti, Labro (RI), Contigliano (RI) e Colli sul Velino (RI), limitatamente alle superfici di quest'ultimi non incluse nell'ambito delle zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (art.3 – par.3)</u>

MODIFICA N. 14**Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" -- Azione F2
"Agricoltura biologica"**

Il paragrafo "Intensità dell'aiuto" del capitolo 4. "Agevolazione previste", ed in particolare la tabella B "Azione F.2 agricoltura biologica Ripartizione dei premi distinti per gruppi di colture e zone di intervento. Premi espressi in euro/ha/anno" ed i relativi gruppi di colture (pagg. 244 e 245 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), sono così integrati (viene riportato con il carattere "grassetto-corsivo-sottolineato" il testo aggiunto):

4. Agevolazioni previste**A) Intensità dell'aiuto**

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso (F.2.a e F.2.b), come riportato in Tabella B

**TABELLA B – AZIONE F.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA
RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE E
ZONE DI INTERVENTO. PREMI ESPRESI IN EURO/HA/ANNO**

AZIONE F.2.a. - MANTENIMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA

ZONA INTERVENTO	C O L T U R E	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	<u>GRUPPO F (6)</u>
ALTRE AREE		150	300	550	355	695	<u>290</u>
AREE PREFERENZIALI		178	358	550	420	730	<u>345</u>

AZIONE F.2.b. – INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA

ZONA INTERVENTO	C O L T U R E	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	<u>GRUPPO F (6)</u>
ALTRE AREE		165	330	600	390	770	<u>320</u>
AREE PREFERENZIALI		195	380	600	460	810	<u>380</u>

I cinque gruppi colture (gruppi da A a E) sono integrati con il gruppo di colture che segue:

(6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F

- Castagno da frutto, noce da frutto

Per quanto concerne la quantificazione del premio sono stati rispettati i criteri già utilizzati nella fase iniziale di programmazione, ossia si è proceduto al computo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ponendolo a confronto con la tecnica di produzione riconducibile alla Buona Pratica Agricola normale (BPAn). Il risultato analitico così ottenuto è stato maggiorato, a carattere di incentivo, di circa il 20% per le aree preferenziali e ridotto di circa il 10% per l'azione F.2.a concernente il mantenimento di impegni agroambientali già assunti nella precedente programmazione. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo sulla base del quale è stato effettuato il calcolo dell'aiuto.

INDICATORI	U.M.	BPAn	Biologico
Produzione	q.li	35	30
prezzo medio	€/q.li	87,80	103,29
Produzione Lorda Totale	€	3.072,92	3.098,74
Fertilizzanti:	€		
- letame			159,07
- concimi chimici		54,23	
Antiparassitari	€	25,82	
Diserbanti	€	11,87	
costi preparazione e presentazione domanda			5
analisi del terreno			15
consulenza tecnica			22
costi di certificazione del prodotto			20
Totale spese specifiche	€	91,92	221,07
Manodopera in complesso	ore	95,0	110,0
Macchine in complesso	ore	27,0	35,0
Spese di manodopera	€	6,71	6,71
Spese di meccanizzazione	€	14,46	14,46
Totale spese macchine e manodopera	€	1.027,87	1.244,20
Risultato operativo	€	1.953,13	1.633,47
Sommatoria dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi dovuti all'introduzione del metodo biologico			EURO 319,66

MODIFICA N. 15

Misura : III.1. (classificazione comunitaria f) "Misure agroambientali" – Azione F.5 Altri metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente"

I punti 1, 2, 3, 4, del capitolo 2. "Descrizione dell'azione e tipologia degli interventi" (pagg. 253 e 254 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), vengono così modificati:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per l'applicazione della misura sono ammessi i seguenti interventi colturali:</p> <p>1. ripristino (recupero vuoti e fallanze) e/o realizzazione con il relativo mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree. Omissis</p> <p>2. ripristino (recupero vuoti e fallanze) e/o realizzazione con il relativo mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo", Omissis</p> <p>3. ripristino e relativo mantenimento di boschetti, omissis</p> <p>4. ripristino e/o realizzazione e relativo mantenimento della viabilità podereale, omissis</p>	<p>Per l'applicazione della misura sono ammessi i seguenti interventi colturali:</p> <p>2. ripristino (recupero vuoti e fallanze) e/o realizzazione <u>e/o</u> mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree. Omissis</p> <p>2. ripristino (recupero vuoti e fallanze), e/o realizzazione <u>e/o</u> mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo", Omissis</p> <p>3. ripristino <u>e/o</u> mantenimento di boschetti, omissis</p> <p>4. ripristino e/o realizzazione <u>e/o</u> mantenimento della viabilità podereale, omissis</p>

**ART. 14 REG. (CE) n. 445/2002 - INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE
RAZZE ANIMALI IN ABBANDONO**

In conformità alle disposizioni recate dall'art. 14 del reg. (CE) n. 445/2002 e del relativo allegato I, sulla base dei quali sono individuati i criteri per l'individuazione delle razze animali in abbandono, si richiede il riconoscimento delle seguenti razze animali:

- o razza bovina "Maremmana";
- o razza equina "Tolfetano"
- o razza equina "Tipo Pesante Rapido Italiano (TPR)"
- o razza equina "Maremmano"
- o razza ovina "Sopravissana"

Tenuto conto delle informazioni fornite che l'Associazione Regionale Allevatori del Lazio ha acquisito presso le rispettive Associazioni Nazionali di specie e razze di seguito descritte, tenutarie, ai sensi della L. n. 30/91, così come modificata dalla L. n. 280/99, dei libri genealogici delle razze animali sopra indicate.

Di seguito si riportano, per ciascuna razza animale, le consistenze di femmine riproduttrici, utilizzate in purezza, iscritte al relativo libro genealogico o registro anagrafico specificando, per ciascuna razza, l'Associazione Nazionale responsabile della tenuta dello stesso. Competono alle Regioni e Province autonome le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dei regolamenti di ciascun libro genealogico o registro anagrafico, fatta salva la competenza di ogni Associazione Nazionale in ordine alla regolamentazione dei criteri generali per l'ammissibilità del bestiame. Si ritiene opportuno precisare che le Associazioni Nazionali di razza operano sul territorio attraverso gli Uffici provinciali del libro attivati presso Associazione Provinciali di Allevatori.

SPECIE ANIMALE	RAZZA	N. FEMMINI RIPRODUTTRICI	ASSOCIAZIONE RESPONSABILE	LIBRO GENEALOGICO/REGISTRO ANAGRAFICO
Bovina	Maremmana	3116	Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC)	Libro genealogico
Equina	Tolfetano	881	Associazione Italiana Allevatori (AIA)	Registro anagrafico
Equina	Tiro Pesante Rapido Italiano	3077	Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (ANACAI-TPR)	Libro genealogico
Equino	Maremmano	1495	Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Maremmano (ANAM)	Libro genealogico
Ovina	Sopravissana	1218	Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)	Libro genealogico

In ragione delle indicazioni riportate le razze animali sopra individuate siano inserite tra quelle riconosciute nella azione F.8 "Tutela della biodiversità animale" della misura III.1 (f) "misure Agroambientali".

MISURA I.5 (k) "RICOMPOSIZIONE FONDIARIA"
ADOTTATA DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA NELLA SEDUTA
DEL 12 LUGLIO 2001 ED APPROVATA CON DECISIONE CE (2002)
N. 1719 DEL 25 GIUGNO 2002

ASSE I. Efficienza del sistema agricolo ed agroindustriale
Misura I.5 ricomposizione fondiaria
Articoli regolamento 1257/99 n.33 trattino II°
Classificazione comunitaria misura k
Costo totale della misura Meuro 5,25
Spesa pubblica della misura Meuro 2,05

1. Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

A) Obiettivi specifici

Aumento del substrato territoriale a servizio dell'impresa agricola

B) Obiettivi operativi

Miglioramento della gestione dell'attività agricola attraverso la riduzione dei costi fissi aziendali

C) Collegamenti con altre misure

La misura presenta netta connessione con le misure I.1 (a) "Investimenti aziendali" e I.2 (b) "Insediamento giovani agricoltori" del Piano

2. Descrizione tecnica della misura

L'obiettivo generale è quello di attuare una inversione alla depressione fondiaria, prioritariamente collegata all'imprenditoria giovanile, per meglio garantire attività e conservazione dell'ambiente agro-forestale.

Gli interventi previsti sono volti a:

- ⇒ agevolare gli acquisti di aziende e/o di appezzamenti atti all'arrotondamento e/o accorpamento di aziende già preesistenti. *Gli acquisti del terreno dovranno ricadere nell'ambito di un piano organico di ricomposizione fondiaria;*
- ⇒ agevolare le permuta, a fini di accorpamento, tra aziende diverse;

A) Tipologia delle azioni ammissibili

La misura prevede le seguenti tipologie di azione :

- 1. Predisposizione di un piano di riordino fondiario relativo ad una adeguata estensione territoriale interessante anche più comuni limitrofi, che tenga conto delle caratteristiche della zona interessata, della loro delimitazione, del loro indice di frammentazione, delle potenzialità di crescita delle aziende allocate, del livello di disoccupazione, delle possibili sinergie con altre politiche di sviluppo. Tali indicatori potranno essere rappresentati anche attraverso la predisposizione di una specifica cartografia.*
- 2. acquisto di superfici agro-forestali idonee alla formazione di aziende agricole e/o all'ampliamento o accorpamento di aziende già esistenti. Gli aiuti per l'acquisto del terreno possono essere concessi se previsti nei piani di riordino fondiario di cui al punto precedente ed a condizione che l'intervento*

ricada nell'ambito di un più ampio progetto di ricomposizione fondiaria interaziendale. In questo caso gli importi inerenti l'acquisto di terreni dovranno inserirsi nel contesto di una razionale ricomposizione fondiaria interaziendale e l'ammontare dei costi relativi a tali interventi non dovrà oltrepassare la soglia del 25%.

3. accorpamenti aziendali tramite permuta di superfici agro-forestali, anche al di fuori degli interventi previsti nei suddetti piani di riordino fondiario;

B) Settori interessati

Tutti

C) Beneficiari

- a) *Tipologia 1 - Enti pubblici;*
b) *Tipologie 2 e 3 - Imprenditori agricoli singoli o associati*

Priorità

Per le tipologie 2 e 3

- giovani imprenditori agricoli al primo insediamento
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- Cooperative di produzione e lavoro formate in maggioranza da imprenditori agricoli a titolo principale;

D) Localizzazione

La misura si applica nell'intero territorio regionale

3) Durata della misura

La misura si applica per la restante durata residua del periodo di programmazione

4) Agevolazioni previste

A) Tipologie di aiuto

Gli aiuti saranno articolate come segue:

- ⇒ *Tipologia 1 - Sono ammesse spese per indagini e studi per la predisposizione del programma di riordino fondiario, considerato nella sua complessità, fino al 100% dei costi sostenuti ;*
- ⇒ *Tipologia 2 - Per l'acquisto di terreni, nell'ambito di accorpamenti e/o ampliamenti aziendali, concessione di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 30%, elevabile al 40% per le zone svantaggiate ed i giovani agricoltori insediati da non oltre cinque anni, sugli interessi attualizzati di un mutuo quindicennale al tasso di riferimento per operazioni di credito agrario, al momento dell'atto di concessione al finanziamento. La congruità del prezzo dei terreni ed il relativo importo del mutuo è verificato e definito dagli Organi tecnici della Regione.*
- ⇒ *Tipologia 3 - Per l'attuazione delle permuta concessione di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 100% sulle spese notarili, legali e professionali sostenute.*

B) Tasso di partecipazione comunitaria.

Il contributo FEOGA sull'investimento totale è pari al 15 %"

5) Procedure

- A) **Autorità responsabile**
Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale
- B) **Modalità di attuazione**
Bando pubblico

6) indicatori fisici di realizzazione, di risultato

- A) **Indicatori fisici di realizzazione**
n. beneficiari
- B) **Indicatori di risultato**
Riduzione del numero dei corpi aziendali

REGIONE LAZIO - REG.CE 1257/1999 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

Tabella finanziaria generale MEURO

ASS	Titolo della misura	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2002		ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2006		ANNO 2008		TOTALE						
		area pubblica	area privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE	Spesa privata	cont. pub.UE				
1.1	Investimenti nella azienda agricola	1,60	0,65	2,47	0,68	16,82	0,44	20,71	15,36	4,56	21,16	16,30	5,97	21,61	24,20	0,15	32,08	88,61	33,85	127,46	224,46	
1.2	Inquadramento dei giovani agricoltori	4,88	2,43	7,05	3,50	6,64	3,32	6,70	6,70	3,37	6,70	6,67	3,43	6,66	6,66	2,84	2,84	44,34	22,15	44,34	44,34	
1.3	Formazione	0,10	0,05	0,24	0,07	0,74	0,26	0,78	0,26	0,36	0,36	0,76	0,40	1,04	0,83	0,83	0,83	4,81	2,42	4,81	4,81	
1.4	Regolamento delle condizioni di trasformazione	0,22	0,27	1,04	1,76	0,68	2,67	10,75	4,06	18,13	10,87	4,10	18,52	4,20	18,71	16,27	0,76	22,81	8,54	23,18	82,53	153,87
1.5	Risorse della fondazione	7,64	3,44	5,66	19,09	4,44	13,34	33,72	13,57	37,10	34,01	13,62	38,38	13,89	38,03	47,31	17,72	80,88	208,26	92,14	329,78	483,83
1.1	Diversificazione della zootecnia	0,15	0,08	0,18	3,08	1,21	3,78	2,96	0,87	3,60	2,91	0,97	3,69	0,86	3,69	1,12	0,20	1,37	78,87	8,54	18,82	35,46
1.2	Meccanizzazione di attività zootecniche e artigianali	0,18	0,08	0,24				0,25	0,23	0,69	0,69	0,24	0,94	0,26	1,02	1,03	0,73	2,80	4,84	1,73	6,88	11,62
1.3	Centrare/razionalizzare le produzioni agricole di qualità	0,18	0,07	0,28				0,73	0,22	0,73	0,73	0,23	0,77	0,23	0,77	0,23	0,23	2,87	0,18	1,46	0,28	92,42
1.4	posizioni delle risorse (finanze, n. agricoltori)	0,13	0,06	0,03				0,69	0,22	0,14	0,65	0,24	0,16	0,84	0,17	1,98	0,74	0,48	9,84	1,33	1,18	8,00
1.5	sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali	0,21	0,11	0,07				2,26	1,24	0,70	2,28	1,24	0,77	2,38	1,28	0,61	2,86	1,84	14,83	4,02	4,88	18,81
1.6	servizi veterinari per i produttori e la popolazione rurale	0,50	0,04	0,01				0,73	0,28	0,08	0,75	0,28	0,08	0,79	0,31	0,09	1,94	0,83	4,78	1,83	0,53	5,31
1.7	raccomandazioni e miglioramento del villaggio	0,08	0,05	0,02				0,85	0,50	0,17	0,98	0,52	0,17	1,09	0,53	0,16	1,66	0,88	5,84	3,08	1,04	8,88
1.8	Miglioramento fondiario	0,10	0,08	0,10				0,33	0,10	0,33	0,34	0,11	0,38	0,11	0,38	0,29	0,37	2,74	0,82	2,74	3,48	
1.1	Misure agroambientali	1,73	0,44	0,84	3,00	1,21	3,78	8,83	3,70	8,46	8,11	3,64	8,88	3,13	7,02	18,33	7,48	13,31	68,70	24,43	48,27	162,81
1.2	agricoltori UE 27/02	49,65	24,78	33,21	18,84	28,88	14,32	28,88	14,32	28,88	14,32	28,88	14,32	28,88	14,32	28,88	14,32	28,88	227,21	113,68	227,21	227,21
1.3	Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	46,17	22,70	24,04	12,01	12,01	6,08	12,01	6,08	12,01	6,08	12,01	6,08	12,01	6,08	12,01	6,08	12,01	82,65	42,95	82,65	82,65
1.4	Imboscamento della superficie agricola	0,26	0,10	2,44	1,22	2,73	1,38	2,73	1,38	2,73	1,38	2,73	1,42	2,84	1,42	2,08	1,54	1,54	18,83	8,43	1,54	18,83
1.5	Uscite REG-CEE + 2000/82	3,54	1,79	3,00	1,48	0,18	0,89	1,79	0,85	0,68	1,40	1,00	0,10	2,00	1,05	0,11	8,20	3,48	20,52	10,67	1,07	21,19
1.6	Altre misure forestali	2,07	1,48	2,96	1,41	1,30	0,85	1,30	0,85	1,03	0,54	0,54	1,03	0,51	0,83	0,83	0,46	1,40	1,40	5,66	5,66	31,40
1.7	Misure di sviluppo rurale	0,68	0,17	0,10	0,28	0,09	0,35											32,10	9,35	9,35	37,77	37,77
1.8	Misure di sviluppo rurale in relazione all'agricoltura, ecc.	0,30	0,08	0,02				2,84	0,75	0,15	2,86	0,76	0,16	3,00	0,76	0,16	5,54	1,48	17,52	4,82	0,83	58,40
1.9	Totale ASSE II	54,17	26,40	38,01	18,01	8,23	41,81	41,81	18,20	1,08	43,00	18,48	1,73	43,72	20,18	1,16	62,59	22,87	313,78	144,81	7,87	331,48
1.10	Verifiche finali	0,00	0,00	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,12	0,24	0,12	0,30	0,15	1,90	0,90	2,84	1,47	1,47	2,84	2,84
1.11	Misure agroambientali	0,08	0,06	0,02																		
1.12	Misure in corso	0,08	0,06	0,02				0,02	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	1,50	0,81	1,50	0,79	0,79	1,50	1,50
1.13	Totale	0,16	0,08	0,04				0,04	0,22	0,33	0,33	0,22	0,33	0,22	0,33	1,50	0,81	1,50	0,79	0,79	1,50	1,50
1.14	Totale ASSE III	82,88	36,87	4,86	88,89	27,66	18,31	83,87	56,46	64,78	86,52	37,28	44,84	80,18	38,31	47,18	130,88	48,34	887,77	284,38	7,87	969,43
1.15	RECUPERI (*)																					
1.16	Totale Generale																					
1.17	RECUPERI (*)																					
1.18	Totale Generale																					

(*) e titolo puramente indicativo (**) compresa liquidazione conti comprensivo dell'anticipo di 4,52 MEURO

REGIONE LAZIO - REG.CE 1257/1999 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006

AIUTI DI STATO - Importi in M euro

ASS V scorte su ASSE I/B	Titolo della misura	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2002		ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005		ANNO 2006		TOTALE	
		com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE	com- b-UE
1.1	Investimenti nella salvezza agricola	1,06	0,00	7,28	2,83	15,20	5,14	4,25	16,92	0,43	4,35	16,30	0,67	24,20	3,15	88,51	33,86
1.2	Investimenti dei gestori agricoli	4,06	2,43	7,00	3,50	8,59	3,28	2,85	6,44	3,33	2,52	6,87	3,43	5,89	2,84	44,34	21,15
1.3	Formazione	0,10	0,05	0,74	0,37	0,74	0,37	0,78	0,38	0,78	0,38	0,79	0,40	1,04	0,50	4,61	2,42
1.4	Organismo che verifica il pagamento	0,72	0,27	1,78	0,86	10,76	4,05	3,67	10,97	4,10	3,87	11,01	4,20	15,27	6,78	41,24	23,18
1.5	Pluriennale finanziaria	0,00	0,00	0,4	0,15	0,4	0,15	0,41	0,15	0,41	0,15	0,41	0,15	0,41	0,15	2,05	0,78
Totale ASSE I		7,94	3,40	16,48	6,99	34,72	13,17	16,44	34,39	16,40	16,44	34,31	16,46	47,21	17,72	200,29	102,18
II.1	Operatività della coltura	0,13	0,01	3,54	1,2	2,85	0,87	2,74	2,89	0,95	2,74	2,91	0,97	1,92	0,20	16,87	5,34
II.2	Investimenti a breve termine a fini agricoli	0,16	0,08	0,59	0,32	0,59	0,32	0,63	0,32	0,63	0,32	0,65	0,34	1,03	0,73	4,64	1,73
II.3	Operatività a medio e lungo termine	0,19	0,07	5,73	2,22	5,73	2,22	6,10	2,21	6,10	2,21	6,65	2,28	9,87	3,66	51,0	1,85
II.4	Operatività a medio e lungo termine in agricoltura	0,13	0,05	0,59	0,32	0,59	0,32	0,63	0,32	0,63	0,32	0,65	0,34	1,03	0,73	4,64	1,73
II.5	Operatività a medio e lungo termine in altre attività agricole	0,21	0,11	3,25	1,24	3,25	1,24	2,81	2,28	1,22	2,81	2,33	1,28	5,51	2,95	14,93	8,82
II.6	Operatività a medio e lungo termine in altre attività agricole	0,10	0,04	0,79	0,28	0,79	0,28	0,78	0,28	0,78	0,28	0,77	0,30	1,04	0,69	4,78	1,81
II.7	Operatività a medio e lungo termine in altre attività agricole	0,09	0,05	0,86	0,30	0,86	0,30	0,86	0,30	0,86	0,30	0,86	0,30	1,06	0,68	5,84	3,08
II.8	Operatività a medio e lungo termine in altre attività agricole	0,10	0,05	0,33	0,10	0,33	0,10	0,34	0,10	0,34	0,10	0,35	0,11	1,23	0,37	2,74	0,82
Totale ASSE II		1,19	0,48	24,86	9,29	24,86	9,29	28,41	9,29	28,41	9,29	28,41	9,29	35,20	12,80	220,21	113,50
III.1	Misure agromontane	46,55	24,70	33,31	16,44	28,86	14,53	20,41	14,70	20,41	14,70	20,41	14,70	25,20	12,80	86,89	42,26
III.2	Zona intermedia a forte pendenza e vigna, uliveto, ecc.	0,20	0,10	2,44	1,22	2,73	1,36	2,78	1,38	2,80	1,40	2,84	1,42	3,08	1,54	16,83	8,43
III.3	Zona intermedia a forte pendenza e vigna, uliveto, ecc.	3,54	1,78	3,00	1,46	1,49	0,81	1,78	0,88	1,90	1,20	2,09	1,06	2,44	1,44	20,12	10,61
III.4	Zona intermedia a forte pendenza e vigna, uliveto, ecc.	2,87	1,48	2,95	1,41	1,30	0,89	1,18	0,80	1,08	0,54	1,03	0,51	0,58	0,45	11,40	6,86
III.5	Zona intermedia a forte pendenza e vigna, uliveto, ecc.	0,88	0,17	0,28	0,08	4,88	1,26	4,78	1,40	4,80	1,43	4,07	1,48	12,21	3,51	32,10	9,35
III.6	Zona intermedia a forte pendenza e vigna, uliveto, ecc.	0,30	0,04	2,64	0,75	2,64	0,75	2,85	0,78	2,85	0,78	3,00	0,78	5,54	1,48	17,82	4,82
Totale ASSE III		44,17	24,84	38,81	18,41	40,86	18,41	41,81	18,30	41,81	18,44	41,81	18,38	50,99	22,87	313,78	144,81
ALTRE MISURE		0,00	0,00	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,22	0,11	0,90	0,47
TOTALE		43,14	28,87	55,50	27,48	55,50	27,48	55,50	27,48	55,50	27,48	55,50	27,48	55,50	27,48	487,57	258,38
RECUPERI (*)		54,67	27,87	54,67	27,87	54,67	27,87	54,67	27,87	54,67	27,87	54,67	27,87	54,67	27,87	265,61	132,22
TOTALE GENERALE		97,81	56,74	110,17	55,35	110,17	55,35	110,17	55,35	110,17	55,35	110,17	55,35	110,17	55,35	753,14	390,59

(*) e titolo puramente indicativo (*) compresa liquidazione conti comprensivo dell'anticipo di 4,52 MEURO

**MODIFICHE ADOTTATE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA
NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2001 ED ENTRATE IN VIGORE IL 3
DICEMBRE 2001**

MODIFICA N. 1

**Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali " – Azione A.2
"Commercializzazione e prima trasformazione in azienda dei prodotti agricoli"**

Il punto 2, della lettera B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura" dell'Azione A.2 "Commercializzazione e prima trasformazione in azienda di prodotti agricoli" (pag. 176 del sup ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
5. Strutture e macchinari nuovi per il condizionamento e la prima trasformazione di prodotti agricoli, comprese le attrezzature informatiche ed i relativi programmi e nelle specifiche le attrezzature inerenti selezione, lavaggio e confezionamento ;	1. Strutture e macchinari nuovi per il condizionamento e la trasformazione di prodotti agricoli, comprese le attrezzature informatiche ed i relativi programmi e le attrezzature inerenti selezione, lavaggio e confezionamento ;

MODIFICA N. 2

Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "

Il paragrafo A. "Settori interessati" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura", laddove sono individuati gli investimenti aziendali possibili distinti per settore di intervento, in corrispondenza del settore "Ortofrutticolo" (pag. 170 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene integrato con: (con carattere corsivo e sottolineato viene riportato il testo aggiunto)

A. criteri di scelta a livello di PRODUZIONE AGRICOLA	
Investimenti ammissibili	
1.	Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM. <i>Sono possibili interventi anche nel settore dell'uva da tavola, senza aumento di capacità produttiva;</i>
2.	Investimenti finalizzati alla produzioni biologica;
Investimenti non ammissibili	
1.	nuovi impianti di specie frutticole, quali melo, pero, pesche e nectarine, per le quali sono stati operativi regimi di sostegno per l'estirpazione, e per l'actinidia con esclusione dei nuovi impianti coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica.
2.	investimenti aziendali per agricoltori soci di Organizzazione dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96, relativi ad interventi (misure individuali), previsti anche in una o più delle misure di cui si compone il Programma Operativo

MODIFICA N. 3**Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "**

Nel paragrafo A. "Settori interessati" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura", laddove sono individuati gli investimenti aziendali possibili distinti per settore di intervento, relativamente alla valutazione degli sbocchi di mercato dei settori cosiddetti di "nicchia" (pag. 175 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene aggiunto il testo che segue :

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerealicoltura biologica a condizione che le superfici interessate rientrino tra quelle eleggibili al regime di compensazione al reddito istituito nell'ambito della P.A.C. ; • Ciliegio; • Nuovi impianti di frutteti allevati con metodo biologico; • Prodotti del sottobosco (lamponi, mirtilli, mora e ribes); • Apicoltura, allevamenti minori ed allevamenti di selvaggina; • funghi e tartufi coltivati (8942,8 t di funghi coltivati massimo incremento previsto 2 %) • produzioni no-food, (canapa e lino) 	<p>Per quanto concerne i sotto elencati settori produttivi che presentano uno spiccato carattere di "nicchia" gli sbocchi di mercato vengono assunti come esistenti essendo estremamente limitato il numero dei progetti attesi e la loro portata mercantile configurandosi come investimenti a forte valenza qualitativa senza impatti negativi con le dinamiche di mercato e di concorrenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerealicoltura biologica a condizione che le superfici interessate rientrino tra quelle eleggibili al regime di compensazione al reddito istituito nell'ambito della P.A.C. ; • Ciliegio; • Nuovi impianti di frutteti allevati con metodo biologico; • Prodotti del sottobosco (lamponi, mirtilli, mora e ribes); • Apicoltura, allevamenti minori <i>compreso quello degli struzzi</i> ed allevamenti di selvaggina; • funghi e tartufi coltivati (8942,8 t di funghi coltivati massimo incremento previsto 2 %) • produzioni no-food, (canapa e lino) <p><u><i>Nel settore della cerealicoltura e della foraggicoltura è consentita, senza aumento della capacità produttiva, la realizzazione di piani di miglioramento aziendali, in particolare, per interventi di meccanizzazione o di sistemazione fondiaria</i></u></p>

MODIFICA N. 4**Misura : I.1 (classificazione comunitaria a) "Investimenti aziendali "**

Il terzo punto delle "Limitazioni e vincoli per tipologia di intervento" della lettera B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura" (pag. 176 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<ul style="list-style-type: none"> • E' escluso l'acquisto di animali ad eccezione di quello relativo ai riproduttori maschi di qualità pregiata registrato nei libri genealogici la cui introduzione rappresenta un miglioramento genetico significativo del patrimonio zootecnico. Sono esclusi gli interventi che comportano un aumento della capacità produttiva non coperta da quota di produzione. E' escluso l'acquisto di quote di produzione; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E' escluso l'acquisto di animali ad eccezione <u>del primo acquisto</u> di riproduttori maschi <u>e femmine</u> di qualità pregiata registrato nei libri genealogici la cui introduzione rappresenta un miglioramento genetico significativo del patrimonio zootecnico. Sono esclusi gli interventi che comportano un aumento della capacità produttiva non coperta da quota di produzione. E' escluso l'acquisto di quote di produzione;

MODIFICA N. 5**Misura : I.2 (classificazione comunitaria b) "Insediamento dei giovani agricoltori"**

Il penultimo capoverso del paragrafo C) "Condizioni di ammissibilità e requisiti" del capitolo 2, "Descrizione tecnica della misura" (pag. 182 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi, nonché delle sopraindicate condizioni riguardanti l'azienda agricola, qualora sia necessario consentire un periodo di adattamento, per il raggiungimento di tali requisiti è previsto un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data dell'insediamento. Per la definizione di tale data si tiene conto della certificazione di iscrizione a fini previdenziali (INPS) e all'apertura della partita IVA, prendendo a riferimento tra le due quella di data antecedente.</p>	<p>Per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi, nonché delle sopraindicate condizioni riguardanti l'azienda agricola, qualora sia necessario consentire un periodo di adattamento, per il raggiungimento di tali requisiti è previsto un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data dell'insediamento. <u>I requisiti per la definizione della data del primo insediamento saranno stabiliti dalla Regione.</u></p>

MODIFICA N. 7**Misura : 1.4. (classificazione comunitaria g) "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"**

Il capoverso che segue il punto 5 della lettera B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura ed il quinto punto delle "Limitazioni e vincoli per tipologie di intervento" della suddetta lettera B) "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 197-198 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), vengono così modificati:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Nell'ambito delle tipologie di intervento previste sono ritenute ammissibili le seguenti spese:</p> <p>⇒ la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;</p> <p>→ Omissis ;</p> <p>⇒ omissis ;</p> <p><i>Limitazioni e vincoli per tipologie di intervento:</i> In base ai criteri di scelta di trasformazione e commercializzazione riportati per i singoli settori d'intervento e coerentemente con essi non sono ammissibili investimenti materiali riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non possono beneficiare ... omissis • per l'acquisto dei terreni ▪ a livello di commercio al dettaglio; • per la commercializzazione ... omissis • acquisto fabbricati. • nei comparti produttivi 	<p>Nell'ambito delle tipologie di intervento previste sono ritenute ammissibili le seguenti spese:</p> <p>→ la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili. <u>Per le condizioni di ammissibilità relativamente all'acquisto di beni immobili si fa riferimento alle disposizioni recate in materia dal reg. CE 1685/2000 ;</u></p> <p>⇒ Omissis ;</p> <p>⇒ omissis ;</p> <p><i>Limitazioni e vincoli per tipologie di intervento:</i> In base ai criteri di scelta di trasformazione e commercializzazione riportati per i singoli settori d'intervento e coerentemente con essi non sono ammissibili investimenti materiali riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non possono beneficiare ... omissis • per l'acquisto dei terreni • a livello di commercio al dettaglio; • per la commercializzazione ... omissis • <u>abrogato</u> • nei comparti produttivi

MODIFICA N. 8

Misura : II.2. (classificazione comunitaria s) "Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali"- Azione S.2. "Incentivazione delle attività artigianali"

Il primo punto del paragrafo B) Beneficiari dell'Azione S.2. "Incentivazione delle attività artigianali" (pag. 207 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>B) Beneficiari sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> le imprese artigiane singole o associate avviate posteriormente al 1 gennaio 2000, e/o soggetti che intendano avviare una impresa artigiana. Imprese artigiane singole od associate definite come P.M.I. e situate all'interno dei centri rurali. 	<p>B) Beneficiari sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> le imprese artigiane singole o associate; Imprese artigiane singole od associate definite come P.M.I. e situate all'interno dei centri rurali.

MODIFICA N. 9

Misura : II.6. (classificazione comunitaria n) "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Il primo capoverso del capitolo "Beneficiari" (pag. 219 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>B) Beneficiari sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati: per la tipologia 1: associazioni fra comuni contigui, Comunità Montane o associazioni onlus (a titolo esemplificativo le associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'assistenza ai disabili che non si configurino quali imprese PMI); per la tipologia 2 omissis</p>	<p>B) Beneficiari sono ammessi a contributo i soggetti di seguito elencati: per la tipologia 1: <u>Comuni</u>, associazioni fra comuni contigui, Comunità Montane o associazioni onlus (a titolo esemplificativo le associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'assistenza ai disabili che non si configurino quali imprese PMI); per la tipologia 2 omissis</p>

MODIFICA N. 10

Misura : II.6. (classificazione comunitaria n) "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Il punto 3 del paragrafo "Tipologia degli interventi ammissibili" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 218 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene così modificato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>A) Tipologia degli interventi ammissibili</p> <p>1. acquisto di automezzi omissis ... ;</p> <p>2. Investimenti per ... omissis ... ;</p> <p>3. Investimenti materiali necessari per consentire l'allaccio ad uso domestico alle reti idriche per uso potabile, elettriche, telefoniche, fognarie e per impianti di riscaldamento ad uso domestico.</p>	<p>A) Tipologia degli interventi ammissibili</p> <p>1. acquisto di automezzi omissis ... ;</p> <p>2. Investimenti per ... omissis ... ;</p> <p>3. Investimenti materiali necessari per consentire l'allaccio <u>o il potenziamento</u> ad uso domestico alle reti idriche per uso potabile, elettriche, telefoniche, fognarie e per impianti di riscaldamento ad uso domestico.</p>

MODIFICA N. 16

Misura : III.2. (classificazione comunitaria e) "Zone svantaggiate"

Il quinto punto del paragrafo D) "Condizioni di ammissibilità e requisiti" del capitolo 2. "Descrizione tecnica della misura" (pag. 308 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene abrogato:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>D) Condizioni di ammissibilità e requisiti:</p> <p>... omissis</p> <p>□ di avere un'età inferiore ai 65 anni al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Tale scelta è dettata, sostanzialmente, dalla necessità di favorire nelle aree eleggibili, comunque svantaggiate e marginali, un ricambio generazionale. Oltre a ciò si ritiene che tale limitazione all'ammissibilità nella misura, anche in considerazione della durata quinquennale dell'impegno, contribuisce a sostenere, in via prioritaria, le aziende economicamente vitali</p>	<p>D) Condizioni di ammissibilità e requisiti:</p> <p>... omissis</p> <p>□ <u>abrogato</u></p>

MODIFICA N. 17**Misura : III.3. (classificazione comunitaria h) "Imboschimento delle superfici agricole"**

L'allegato della misura relativo alle "Essenze arboree ammesse" ed in particolare l'elenco delle "Specie a rapido accrescimento", ossia delle specie arboree che possono essere utilizzate per il rimboschimento del terreno (pag. 316 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene integrato con:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ESSENZE ARBOREE AMMESSE	ESSENZE ARBOREE AMMESSE
SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO	SPECIE A RAPIDO ACCRESCIMENTO
Eucaliptus globulus Labill.	Eucaliptus globulus Labill.
Eucaliptus viminalis Labill.	Eucaliptus viminalis Labill.
Eucaliptus x trabutii Vilm.	Eucaliptus x trabutii Vilm.
Populus nigra L.	Populus nigra L.
Populus deltoides Bertr.	Populus deltoides Bertr.
Populus x euroamericana Guinier	Populus x euroamericana Guinier
Populus alba L.	Populus alba L.
Pseudotsuga menziesii Franco. Douglasia	Pseudotsuga menziesii Franco. Douglasia
Pinus radiata D. Don. Pino radiata	Pinus radiata D. Don. Pino radiata
	<u><i>Paulownia Fortunei (*)</i></u>

MODIFICA N. 18**Capitolo 10 - "Provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace e corretta del Piano, compresi controllo e valutazione"**

Il quinto capoverso del paragrafo 10.1.2 "Circuito finanziario" del capitolo 10 "Provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace e corretta del Piano, compresi controlli e valutazione" (pag. 335 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene modificato come segue:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Fermo restando quanto indicato nelle singole misure del Piano nel caso di finanziamenti concessi in conto capitale per interventi a carattere strutturale o dotazionale è possibile procedere all'erogazione di anticipi, a favore di soggetti beneficiari privati, anche nel rispetto delle vigenti normative regionali, del contributo ritenuto ammissibile a finanziamento, previo presentazione di idonea garanzia fideiussoria	Fermo restando quanto indicato nelle singole misure del Piano nel caso di finanziamenti concessi in conto capitale per interventi a carattere strutturale o dotazionale è possibile procedere all'erogazione di anticipi, a favore di soggetti beneficiari <u>pubblici e</u> privati, anche nel rispetto delle vigenti normative regionali, del contributo ritenuto ammissibile a finanziamento, previo presentazione di idonea garanzia fideiussoria

MODIFICA N. 19**Capitolo 10 - "Provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace e corretta del Piano, compresi controllo e valutazione"**

Il XXIII° capoverso del paragrafo 10.1.4 "Sistema procedurale e dei controlli" del capitolo 10 "Provvedimenti che garantiscono l'attuazione efficace e corretta del Piano, compresi controlli e valutazione" (terzultimo capoverso di pag. 339 del sup. ord n. 6 al BURL n. 25 del 9/09/2001), viene modificato come segue:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
La Regione ove accerti che omissis Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le misure del presente Piano . Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente egli è escluso anche per l'anno successivo.	La Regione ove accerti che omissis Qualora risulti una falsa dichiarazione per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso per l'anno civile in questione da tutte le <u>misure di sviluppo rurale comprese nel corrispondente capo del Regolamento (CE) n. 1257/99</u> . Nel caso di falsa dichiarazione resa intenzionalmente egli è escluso anche per l'anno successivo.